

STATUTO U.N.C.I. FVG

TITOLO I

Dell'Unione

ART. 1 – Costituzione, denominazione

A norma degli art. 36 e segg. del Codice Civile e della normativa in materia (L.383-2000) è costituita un'Associazione di Promozione Sociale, non a scopo di lucro, denominata “**Unione Nazionale Cavalieri d'Italia**” o, in forma abbreviata “**U.N.C.I.**”

L'Unione è un'organizzazione estranea ad ogni attività politica, ed esclude qualunque tipo di discriminazione. I contenuti e la struttura sono democratici, basati su principi solidaristici e consente l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività del sodalizio.

ART. 2 – Sede

L'Associazione, fondata a Verona il 20 giugno 1980, ha sede legale in Verona, via Carlo Cattaneo n. 14.

Con delibera del Consiglio Direttivo la sede legale potrà essere variata senza modifica statutaria purché all'interno dello stesso Comune, così come potranno essere istituite sedi operative e/o uffici anche altrove in diverso Comune.

L'Associazione, al costituirsi di una Sezione Provinciale, provvederà ad aprire una sede operativa nel relativo territorio.

(Sede operativa provincia di Udine – Via Armando Diaz n°60)

ART. 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Il Consiglio Direttivo Nazionale in seduta straordinaria dei/delle Soci/e potrà deliberare il suo scioglimento in caso di:

- mancato conseguimento degli scopi;
- adesione ad altra Associazione avente obiettivi simili.

ART. 4 – Colori sociali

I colori dell'U.N.C.I. sono quelli del Tricolore Italiano: verde, bianco e rosso. Il Tricolore è la bandiera ufficiale dell'U.N.C.I. e recherà nel nastro di colore azzurro la dicitura in oro “Unione Nazionale Cavalieri d'Italia” corredata con l'indicazione della rispettiva Sezione o delegazione.

ART. 5 – Organo d'informazione

L'Unione adotta come organo di informazione ufficiale della vita dell'Unione la rivista “Il Cavaliere d'Italia”.

La gestione della stessa sarà demandata ad un'apposita Redazione, il cui funzionamento e la cui composizione saranno regolati da un proprio regolamento. Per l'attività legata alla rivista sarà tenuta una contabilità separata.

L'effettiva pubblicazione della rivista è vincolata alla disponibilità di fondi e alle esigenze operative dell'Unione.

TITOLO II

Delle Finalità

ART. 6 – Finalità

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale a favore di associati o di terzi, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, neppure in forma indiretta.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- a) riunire in una organizzazione il cui fine sia quello di mantenere alto il sentimento per il riarmo civico, di tutelare il diritto e il rispetto delle istituzioni cavalleresche, e di contribuire a rendere gli insigniti esempio di probità e correttezza civile e morale tutti coloro che sono insigniti di onorificenze cavalleresche conferite dalla Repubblica Italiana, dagli Stati con cui la Repubblica intrattiene rapporti diplomatici, o dalle entità istituzionali le cui distinzioni cavalleresche siano autorizzate all'uso nel territorio nazionale;
- b) partecipare alla vita della comunità civile collaborando al processo di rinnovamento della società in una concezione pluralistica e democratica;
- c) promuovere fra i soci forme di solidarietà ed assistenza e di volontariato secondo i principi della mutualità e della libera, spontanea, reciproca collaborazione;
- d) favorire la promozione di attività benefiche, filantropiche, umanitarie e culturali, anche patrocinando o istituendo premi e riconoscimenti alla bontà, all'impegno umanitario ed al sostegno di fedeltà alla missione sociale dell'U.N.C.I., a cittadini italiani o anche di Paese estero;
- e) svolgere attività direttamente connesse agli scopi sociali nei limiti consentiti dalla L. 383/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO III

Dei Soci

ART. 7 – Qualità di Socio

Possono essere Soci tutti coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per la realizzazione degli scopi sociali, la sostengono nel perseguimento delle sue finalità e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'adesione alla vita associativa ha durata annuale; è fatto divieto di partecipazione temporanea per durate diverse da quella statutaria.

I Soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione anche con le quote annuali di adesione, che sono in ogni caso intransmissibili e non rivalutabili.

Tali quote vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale sulla base dei programmi sociali.

ART. 8 – Socio Ordinario e Socio Aggregato (Simpatizzante)

Sono **Soci Ordinari** tutti i cittadini italiani o di altra nazionalità che siano insigniti di onorificenze o distinzioni onorifiche **della Repubblica Italiana**.

Sono **Soci Aggregati (Simpatizzanti)** gli insigniti di onorificenze o distinzioni onorifiche riconosciute di cui sia stato autorizzato l'uso sul territorio nazionale, e del Sovrano Ordine di Malta. Possono essere soci Aggregati anche le persone maggiorenni non insignite di alcun Ordine Cavalleresco, purchè presentate da almeno un socio Ordinario.

ART. 9 – Socio Onorario

Il Presidente Nazionale, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, ha la facoltà di nominare soci onorari o assegnare cariche onorifiche a persone di nazionalità italiana o di altro paese, anche se non insignite di onorificenze, purché particolarmente meritevoli.

ART. 10 – Diritti e doveri dei Soci

La disciplina del rapporto associativo è uniforme. Tutti i Soci hanno pari diritti all'interno dell'Associazione, e vi esercitano la sovranità attraverso le Assemblee di Sezione e i diversi Organi di rappresentanza. Hanno diritto di voto in Assemblea e di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione, anche attraverso il periodico dell'Associazione "Il Cavaliere d'Italia", e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata secondo le modalità previste dal regolamento interno.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

L'associazione potrà, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

ART. 11 – Adesioni

Chi intenda essere ammesso come Socio dovrà presentare, alla Sezione della Provincia in cui risiede o a cui la propria Provincia è affiliata o alla Segreteria Generale nel caso in cui la Provincia non abbia Soci/ie iscritti/e, domanda con esplicita dichiarazione di accettazione delle norme del presente Statuto; il/la richiedente che risieda all'Estero deve presentare analoga domanda ad una Sezione Provinciale da egli selezionata. Il/la richiedente si impegna a versare la quota associativa annuale.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio Direttivo di Sezione che valuta, visti i principi di cui nel presente Statuto, l'ammissibilità del richiedente. L'eventuale diniego va motivato. Il Segretario di Sezione provvederà a comunicare tempestivamente la nuova adesione al Segretario Generale che provvederà all'iscrizione. Nel caso in cui questi riscontri un'irregolarità o comunque la non ammissibilità del richiedente, egli ha la facoltà di sottoporre il caso al Consiglio Direttivo Nazionale che giudicherà in via definitiva.

Il richiedente cui fosse negata l'iscrizione ha la facoltà di appellarsi in prima istanza all'Assemblea di Sezione (che notificherà l'eventuale accettazione al Segretario di Sezione) ed, in caso di ulteriore diniego, in seconda istanza, mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno alla Segreteria Generale dell'U.N.C.I., al Consiglio Direttivo Nazionale che giudicherà alla prima riunione utile in via definitiva.

ART. 12 – Cessazione dalla qualità di socio

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso;
- b) decadenza;
- c) esclusione;
- d) indegnità;
- e) decesso.

ART. 13 – Recesso

Può recedere su domanda il/la Socio/a che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.

ART. 14 – Decadenza

Può essere dichiarato decaduto il/la Socio/ia:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non abbia versato la quota associativa richiesta, entro il termine previsto dal CDN.

ART. 15 – Esclusione

Può essere escluso il/la Socio/ia:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Collegio dei Probiviri, anche su indicazione del CDN o di un CDS, dopo che al Socio o alla Socia sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione. È ammessa la possibilità di presentare, entro 30 (trenta) giorni, appello al CDN che, in tal caso, delibererà in via definitiva con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 16 – Indegnità

Può essere espulso il/la Socio/a o un Dirigente di qualsiasi grado in seguito a comportamenti gravi e riprovevoli e comunque contrari all'etica ed agli scopi dell'U.N.C.I. o tali da recare pregiudizio al suo prestigio.

ART. 17 – Effetti della cessazione

Il/la Socio/a che viene escluso dalla appartenenza alla Associazione, con atto motivato dal Collegio dei Probiviri, fatto proprio dal Consiglio Direttivo Nazionale, che comunicherà la decisione all'interessato/a a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di conferma entro 8 (otto) giorni dall'adozione del provvedimento. Il Socio escluso ha la facoltà di presentare, entro 30 (trenta) giorni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di conferma da inviarsi alla Segreteria Generale dell'Unione, appello al Consiglio Direttivo Nazionale, che, in tal caso, delibererà con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato/a.

Il/la Socio/a che cessa di appartenere alla Associazione per recesso, decadenza, esclusione o indegnità, come pure gli eredi del/della socio/ia defunto/a, non possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

Il/la Socio/a che cessa di appartenere alla Associazione per recesso, decadenza, esclusione o indegnità deve restituire il tesserino, il distintivo e l'attestato rilasciatigli dell'Unione.

TITOLO IV

Delle Sezioni dell'U.N.C.I.

ART. 18 – Le Sezioni Provinciali

L'Unione si articola in sezioni che hanno estensione provinciale e che prendono la denominazione della Provincia di riferimento.

Nel caso in cui in una Provincia non vi siano almeno quindici Soci iscritti, questi ultimi saranno affiliati con pieni diritti ad una Sezione limitrofa, selezionata a giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale, sentiti i pareri dei Consigli della Sezione interessata e di tutte quelle confinanti o prossime, che acquisterà la denominazione delle due o più Province coinvolte. Al raggiungimento della quota minima di Soci la Sezione Provinciale interessata tornerà autonoma.

In caso di affiliazione di una Sezione, dovrà essere prevista la designazione di un Incaricato Provinciale, eletto a maggioranza dai Soci appartenenti alla Provincia affiliata in seno al proprio numero, con la funzione di promuovere la conoscenza dell'Unione sul territorio e di svilupparne le attività.

ART. 19 – Organi delle Sezioni

Sono organi delle sezioni:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo di Sezione (CDS);
- c) il Presidente ed il Vice-Presidente di Sezione;
- d) il Segretario di Sezione;

e) l'Amministratore di Sezione.

ART. 20 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione ed è composta da tutti i Soci ad essa iscritti.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Sezione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci della Sezione o quando il Consiglio Direttivo di Sezione lo ritiene necessario.

ART. 21 – Compiti dell'Assemblea di Sezione

L'assemblea deve:

- a) approvare il rendiconto consuntivo di Sezione entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- b) determinare le linee generali programmatiche dell'attività della Sezione;
- c) approvare l'eventuale regolamento interno alla Sezione;
- d) deliberare in prima istanza sui ricorsi relativi alle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci afferenti alla Sezione;
- e) eleggere il Consiglio Direttivo di Sezione;
- f) eleggere i propri rappresentanti al Consiglio Direttivo Nazionale;
- g) deliberare su quant'altro demandato per Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo di Sezione.

ART. 22 – Quorum di costituzione e di deliberazione

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

ART. 23 – Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario di Sezione e sottoscritto dal Presidente di Sezione.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 24 – Consiglio Direttivo di Sezione

Il Consiglio Direttivo di Sezione, o CDS, è composto da 3 (tre) a 33 (trentatre) membri, comunque in numero dispari, eletti dall'Assemblea di Sezione tra i propri componenti, che durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Il CDS, che si riunisce ogni qualvolta il/la Presidente di Sezione lo ritenga opportuno, o quando lo richieda un terzo dei suoi membri, è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti.

Il CDS dirige le attività della Sezione; compie tutti gli atti di straordinaria amministrazione non demandati all'Amministratore di Sezione; predispone il rapporto annuale sull'attività della Sezione e il rendiconto consuntivo da presentare all'Assemblea; approva il rendiconto preventivo entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento; delibera in merito all'adesione di nuovi Soci.

Ogni Consigliere può esprimere un unico voto che non può essere in alcun caso delegabile.

Ogni CDS può nominare, tra i propri componenti o tra i Soci della Sezione, un Delegato Mandamentale avente la funzione di fungere da riferimento e di promuovere le attività in riferimento ad un particolare territorio della Sezione stessa; se necessario, su indicazione di quest'ultimo ed in accordo con il CDS possono essere designati anche Delegati di Zona aventi funzioni analoghe in riferimento a zone specifiche della Provincia.

Il CDS può delegare ulteriori funzioni specifiche, mediante deliberazione scritta, a un/a Amministratore/trice Delegato/a, ad un Comitato Esecutivo, a un/a Direttore/trice, anche esterni/e al Consiglio stesso, purché Soci.

ART. 25 – Presidente di Sezione

Il Presidente di Sezione, eletto dal CDS al suo interno, ha la legale rappresentanza della stessa, presiede il CDS e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci e il CDS sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il Presidente di Sezione è rieleggibile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il/la Vicepresidente designato può sostituirlo nelle funzioni attribuitegli.

ART. 26 – Il Segretario di Sezione

Il Segretario di Sezione è eletto dal CDS tra i propri membri. Dura in carica per il tempo del mandato del CDS ed è rieleggibile.

Egli ha il compito di:

- a) curare le pubbliche relazioni della Sezione;
- b) curare le iscrizioni alla Sezione, accogliendo le richieste di adesione e trasmettendole alla Segreteria Generale;
- c) tiene i Verbali dell'Assemblea e del CDS e cura l'archivio;

d) curare le comunicazioni con le strutture nazionali.

ART. 27 – L'Amministratore di Sezione

L'Amministrazione di Sezione è eletto dal CDS tra i propri membri. Dura in carica per il tempo del mandato del CDS ed è rieleggibile.

Egli ha il compito, all'interno della Sezione, di:

- a) curare l'amministrazione contabile;
- b) redigere un rendiconto economico mensile;
- c) redigere il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- d) fungere da tesoriere e curare l'inventario;
- e) trasferire la parte delle quote sociali previste da un apposito Regolamento alla Segreteria Generale;
- f) trasmettere alla Segreteria Generale le scritture contabili approvate dall'Assemblea di Sezione;
- g) curare l'ordinaria amministrazione.

TITOLO V

Del Coordinamento Nazionale dell'U.N.C.I.

ART. 28 – Organi Nazionali

Sono organi nazionali dell'U.N.C.I.:

- a) il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN);
- b) il Presidente Nazionale e un Vice-Presidente Nazionale;
- c) il Segretario Generale dell'U.N.C.I.;
- d) l'Amministratore Generale dell'U.N.C.I..

ART. 29 – Rappresentanza nel Consiglio Direttivo Nazionale

Ogni Sezione dell'U.N.C.I. ha diritto di essere rappresentata nel CDN da propri membri eletti.

Ogni Sezione esprime almeno un rappresentante. Al raggiungimento del centunesimo iscritto la Sezione elegge un ulteriore rappresentante; un nuovo rappresentante sarà espresso ogni successivi cento iscritti.

Tali rappresentanti sono eletti, in numero appropriato, dall'Assemblea di ciascuna Sezione tra i propri componenti.

ART. 30 – Il Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale, che ha la funzione di un'Assemblea Nazionale dei Delegati, è il massimo organo istituzionale dell'U.N.C.I. ed è composto dai rappresentanti regolarmente eletti dai Soci delle Sezioni. Dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il CDN ha la funzione di:

- a) fornire gli indirizzi generali per le attività dell'Unione e coordinare l'operato degli Organi Nazionali e delle Sezioni;
- b) stabilire le quote sociali annuali sulla base delle esigenze e dei programmi dell'Unione;
- c) eleggere il Presidente Nazionale, il Vice-Presidente Nazionale, il Segretario Generale, l'Amministratore Generale e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- d) approvare i Regolamenti Generali dell'Unione;
- e) approvare il bilancio preventivo entro il 31 ottobre dell'anno precedente ed il bilancio consuntivo annuale dell'Unione entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- f) stabilire le quote da mettere a riserva nel fondo di solidarietà e deciderne l'utilizzo, deliberare dell'istituzione di ulteriori fondi e della loro gestione;
- g) nominare la Commissione per il Rinnovo del CDN stesso allo scadere del mandato;
- h) deliberare in via definitiva in merito all'accettazione di nuove adesioni in contenzioso ed all'esclusione di Soci;
- i) deliberare gli atti della straordinaria amministrazione;
- j) deliberare su quant'altro demandato per Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame da uno o più CDS, o dagli altri Organi Nazionali.

Sono compiti del CDN riunito in seduta straordinaria:

- a) approvare le modifiche statutarie,
- b) deliberare dello scioglimento dell'Unione.

Il CDN delibera a maggioranza ed ogni consigliere esprime un voto. Ogni componente può rappresentare per delega un solo altro consigliere.

Il CDN si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno od ogni qualvolta sia richiesto da almeno un quinto dei suoi componenti o dal Presidente Nazionale per deliberare su specifiche questioni sollevate. La convocazione del CDN, a cura del Presidente Nazionale, deve avvenire

mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

Il CDN può delegare altre funzioni specifiche, mediante deliberazione scritta, a un/a Amministratore/trice Delegato/a, ad un Comitato Esecutivo, a un/a Direttore/trice, anche esterni/e al Consiglio stesso, purché Soci.

ART. 31 – Quorum di costituzione e di deliberazione del CDN

Il CDN in seduta ordinaria è regolarmente costituito in prima convocazione se è presente la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Le deliberazioni del CDN in seduta ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

Il CDN in seduta straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei suoi componenti e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei componenti.

ART. 32 – Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni del CDN sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario Generale o da un componente del CDN appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 33 – Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Egli è eletto dal CDN al suo interno, dura in carica quanto il CDN stesso ed è rieleggibile.

Ha la funzione di:

- a) rappresentare l'Unione nella Società Civile ed in giudizio;
- b) impegnare, con la sottoscrizione di atti e documenti, l'Unione;
- c) convocare e presiedere il CDN;
- d) avallare l'operato del Segretario Generale e dell'Amministratore Generale assumendo, ove richiesto, i provvedimenti necessari;
- e) rappresentare l'Unione nelle cerimonie ufficiali, congressi, conferenze e manifestazioni sia nel territorio nazionale che all'estero;
- f) coordinare le diverse Presidenze di Sezione;
- g) autorizzare interventi di straordinaria amministrazione;

h) proporre al Presidente della Repubblica Italiana la designazione delle nuove onorificenze.

ART. 34 – Il Vice-Presidente Nazionale

Il Vice-Presidente Nazionale coadiuva il Presidente Nazionale. Egli è eletto dal CDN al suo interno, dura in carica quanto il CDN stesso ed è rieleggibile.

Questi sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento o per delega dello stesso, sovrintende inoltre sulle attività e le iniziative delle Sezioni e all'operato del Collegio dei Probiviri.

ART. 35 – Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è eletto dal CDN tra i Soci dell'Unione e dura in carica per tutto il mandato del CDN stesso, ed è rieleggibile.

Egli ha la funzione di:

- a) curare le pubbliche relazioni dell'U.N.C.I.;
- b) coordinare l'attività delle Sezioni e curare la comunicazione tra gli Organi Nazionali e quelli di Sezione;
- c) tenere i verbali degli Organi Nazionali e curare l'Archivio Nazionale e i Libri dell'Associazione;
- d) ricevere le domande di adesione dei nuovi Soci dell'Unione trasmesse dalle Sezioni ed emettere i documenti sociali;
- e) predisporre, su indicazione del Presidente Nazionale, la documentazione necessaria alla presentazione delle Onorificenze.

Egli è coadiuvato dal Vice-Segretario Generale, da egli designato in accordo con il CDN. Il Vice-Segretario può essere incaricato di svolgere mansioni indicate dal Segretario Generale e, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, espletarne le relative funzioni.

ART. 36 – L'Amministratore Generale

L'Amministratore Generale è eletto dal CDN tra i Soci dell'Unione e dura in carica per tutto il mandato del CDN stesso, ed è rieleggibile.

Egli ha la funzione di:

- a) curare l'amministrazione contabile dell'Unione;
- b) redigere un bilancio mensile;
- c) redigere il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione del CDN;
- d) fungere da tesoriere dell'Unione;

- e) curare gli atti di ordinaria amministrazione;
- f) redigere l'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Associazione.

Deve essere previsto che l'Amministratore Generale debba apporre la propria firma, congiuntamente a quella del Presidente Nazionale, su tutti gli atti che prevedano l'emissione di titoli di credito, il trasferimento di fondi o qualsivoglia movimentazione di cassa.

TITOLO VI

Degli Organi di Garanzia

ART. 37 – Organi di Garanzia

Sono organi di garanzia dell'Unione:

- a) Collegio dei Probiviri;
- b) Collegio di Revisione dei Conti.

ART. 38 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dal CDN, che durano in carica quattro anni, ha il compito di controllare la disciplina dell'Associazione ed il rispetto delle norme Statutarie e dei vincoli di Legge. Possono essere eletti in tale organo anche non soci, purché di provata e certa esperienza professionale in ambito giuridico e legale e di riconosciuta rettitudine morale; la carica di Probiviro è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'U.N.C.I.

I Probiviri scelgono, tra i membri effettivi, il Presidente del proprio collegio; essi possono partecipare, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del CDN, potendo formulare proposte e raccomandazioni e hanno il diritto di richiedere la verbalizzazione di eventuali osservazioni o irregolarità rilevate.

Il Collegio ha il compito specifico di vigilare e di intervenire in merito alle questioni inerenti lo Statuto, i Regolamenti o la loro applicazione ed interpretazione. Hanno inoltre il compito di intervenire e decidere in merito a tutte le eventuali controversie eventualmente insorgenti tra i Soci, l'Unione e i suoi Organi; giudicherà senza formalità di procedura e il verdetto, espresso all'unanimità, sarà inappellabile.

Il Collegio dei Probiviri delibera inoltre sulle procedure di esclusione dei Soci.

ART. 39 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dal CDN, che durano in carica quattro anni, ha il compito di controllare la gestione dell'Associazione. Possono essere eletti in tale organo anche non soci, purché di provata e certa esperienza professionale in ambito amministrativo e fiscale e di riconosciuta rettitudine morale; la carica di Revisore è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'U.N.C.I.

I Revisori scelgono, tra i membri effettivi, il Presidente del proprio collegio; essi possono partecipare, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, potendo formulare

proposte e raccomandazioni e hanno il diritto di richiedere la verbalizzazione di eventuali osservazioni o irregolarità rilevate.

Il Collegio ha il compito specifico di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, verificando la consistenza di cassa e l'esistenza di valori o titoli di proprietà dell'U.N.C.I.; in particolare, hanno il dovere di convalidare il bilancio annuale prima della presentazione al CDN per l'approvazione.

TITOLO VII

Delle Norme Generali sulle Cariche Sociali

ART. 40 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 41 – Cessazione delle cariche sociali

Qualora per dimissione, per impedimento temporaneo o definitivo, per perdita della qualifica di Socio o per qualunque altro motivo restino vacanti prima della naturale scadenza del loro mandato uno o più seggi dei CDS, questi saranno integrati dai primi non eletti alla precedente consultazione o, nel caso in cui non ve ne siano, i rimanenti componenti hanno la facoltà di eleggere per cooptazione i membri mancanti fino a raggiungere il numero previsto al momento del loro insediamento, in ogni caso informandone tutti i Soci della Sezione che devono ratificare a maggioranza tale decisione nella prima Assemblea utile, pena la decadenza dei consiglieri cooptati. Nel caso in cui restino vacanti la maggioranza dei seggi previsti nel CDS, l'intero consiglio è da considerarsi decaduto; l'Assemblea di Sezione, convocata entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, provvederà ad una nuova elezione come previsto dal presente Statuto.

Qualora per dimissione, per impedimento temporaneo o definitivo, per perdita della qualifica di Socio o per qualunque altro motivo restino vacanti prima della naturale scadenza del loro mandato uno o più seggi del CDN, le Assemblee dei Soci delle relative Sezioni devono provvedere alla designazione di un nuovo rappresentante entro la successiva convocazione del CDN stesso.

Qualora per dimissione, per impedimento temporaneo o definitivo, per perdita della qualifica di Socio o per qualunque altro motivo restino vacanti le restanti cariche sociali, l'organo competente per la loro elezione deve procedere ad una nuova elezione entro 30 (trenta) giorni dalla notifica.

In tutti i casi, il mandato non può essere prorogato e scade come naturalmente previsto al momento dell'elezione.

ART. 42 – Compatibilità delle cariche sociali

Vi è assoluta incompatibilità di carica tra gli organi di garanzia e qualunque altro organo, carica o incarico interno all'U.N.C.I..

Non vi è incompatibilità di carica tra organi esecutivi (Presidente, Segretario, Amministratore) all'interno del medesimo livello di Sezione o di Coordinamento Nazionale. Non vi è incompatibilità tra organi esecutivi tra i due diversi livelli.

Vi è compatibilità di carica tra il CDN ed i CDS; inoltre, un membro dei due consigli può ricoprire anche le altre cariche sociali dell'Unione, fuorché quelle interne agli organi di garanzia.

TITOLO VIII

Del Patrimonio dell'Unione

ART. 43 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

- a) dai conferimenti dei Soci;
- b) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- c) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- d) dal fondo di solidarietà finalizzato a interventi in caso di eventi eccezionali;
- e) da eventuali ulteriori fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I beni dell'Unione saranno inventariati da ciascuna Sezione e dalla Direzione Nazionale. Un inventario aggiornato dovrà essere rimesso annualmente entro il 31 gennaio dall'Amministratore Generale.

ART. 44 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) contributi e quote associative;
- b) donazioni e lasciti;
- c) altri contributi derivanti da enti pubblici o privati;
- d) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000, art. 4.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 45 – Rendiconto economico-finanziario

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo e deve essere approvato dal CDN entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

Il rendiconto economico-finanziario è approvato dal CDN in seduta ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto; deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima del CDN e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO IX

Dei Regolamenti e delle Commissioni

ART. 46 – Regolamenti

Il CDN, nel rispetto delle finalità sociali e delle norme e delle indicazioni statutarie, può approvare Regolamenti Generali o altri provvedimenti che risultano vincolanti per l'Unione stessa, anche nelle sue articolazioni territoriali. Tali regolamenti e provvedimenti possono anche essere proposti, oltre che dai consiglieri stessi, dalle altre cariche sociali e dai CDS.

L'approvazione dei Regolamenti interni alle Sezioni, che non possono essere in contrasto con lo Statuto ed i Regolamenti Generali, è di competenza delle relative Assemblee dei Soci; i Regolamenti di Sezione possono essere anche stesi ed adottati dai CDS, ma sono validi soltanto previa ratifica dell'Assemblea di Sezione.

ART. 47 – Commissioni ed altri organi

Commissioni, delegazioni, rappresentanze, gruppi di lavoro, organi non istituzionali diversi da quelli statutari ed altri incarichi possono essere istituiti dal CDN, anche su indicazione delle altre cariche sociali, che deve provvedere anche a regolamentarne il funzionamento con un atto specifico. In ogni caso, tali cariche sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Analogamente, i CDS possono istituire simili organi a validità e di ambito territoriale.

In particolare, devono essere previsti i seguenti organi:

- a) Commissione di Rappresentanza delle Donne U.N.C.I.;
- b) Commissione per l'Assegnazione della Distinzione Onore al Merito;
- c) Delegazioni Estere.

ART. 48 – Commissione di Rappresentanza delle Donne U.N.C.I.

La Commissione di Rappresentanza delle Donne U.N.C.I., la cui composizione ed il cui funzionamento saranno disciplinati da un apposito Regolamento Nazionale, ha lo scopo precipuo di coordinare e promuovere le attività di tutte le Socie iscritte all'Unione.

ART. 49 – Commissione per l'Assegnazione della Distinzione Onore al Merito

La Commissione per l'Assegnazione della Distinzione Onore al Merito, la cui composizione ed il cui funzionamento saranno disciplinati da un apposito Regolamento Nazionale, ha lo scopo precipuo di stendere il verbale necessario alla detta assegnazione.

ART. 50 – Delegazioni Estere

Le Delegazioni Estere, la cui composizione ed il cui funzionamento saranno disciplinati da un apposito Regolamento Nazionale, hanno lo scopo specifico di coordinare e rappresentare tutti i Soci e le Socie iscritte all'Unione e residenti in uno Stato estero. Sarà possibile istituire una Delegazione Estera per ogni Paese in cui siano presenti membri dell'Associazione, o nei quali sia comunque ritenuto opportuno portare una rappresentanza della stessa.

TITOLO X

Dello Scioglimento dell'Unione

ART. 51 – Scioglimento e liquidazione

L'eventuale scioglimento dell'Associazione potrà essere deciso soltanto dal CDN con le modalità di cui all'art. 31 ed in tal caso il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 662/1996, a finalità di utilità sociale.

TITOLO XI

Norme Generali

ART. 52 – Controversie

I/le Soci/ie sono obbligati/e a rimettere al Collegio dei Probiviri, secondo quanto previsto all'art. 38 del presente Statuto, la soluzione di tutte le controversie tra Soci/ie e tra Associazione e Soci/ie che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.

ART. 53 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 54 – Norma finale e transitoria

Contestualmente all'approvazione del presente nuovo Statuto, l'Associazione provvederà a riorganizzare la propria struttura territoriale e ad eleggere i nuovi organi secondo le disposizioni dello Statuto stesso.

Per garantire la regolare transizione dal precedente Statuto all'attuale, gli organi attualmente eletti resteranno in carica per il tempo necessario alla riorganizzazione, comunque non oltre la loro naturale scadenza.